



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PALERMO SEZ. STACCATA DI SIRACUSA SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SPADARO</b>	<b>ANTONINO</b>	Presidente
<input type="checkbox"/>	<b>FERLA</b>	<b>GIROLAMO</b>	Relatore
<input type="checkbox"/>	<b>RUSSO</b>	<b>GIUSEPPE</b>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 6612/10 depositato il 07/12/2010
- avverso la sentenza n° 293/02/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SIRACUSA contro: COMUNE DI SIRACUSA

proposto dal ricorrente:

TRAVERSA MASSERIA GARGALLO 96100 SIRACUSA SR

difeso da:

VIALE TUNISI 96100 SIRACUSA SR

difeso da:

VIALE TUNISI 96100 SIRACUSA SR

Atti impugnati:

DINIEGO O REVOCA DI AGEVOLAZIONI n° 3688 DELL 11/01/2007 TARSU/SMALT.RIF 20X  
DINIEGO O REVOCA DI AGEVOLAZIONI n° 3688 DELL 11/01/2007 TARSU/SMALT.RIF 20X

*A. Spadaro*

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 6612/10

UDIENZA DEL

18/10/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

362-16-11

PRONUNCIATA IL:

18 OTT 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12-12-2011

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO  
*Andrea Spadaro*

proponere ricorso contro il Comune di Siracusa, avverso il mancato riconoscimento della riduzione della TARSU relativa agli anni 2007 e 2008, eccependo che i cassonetti della raccolta rifiuti solidi urbani si trovavano ad oltre 2000 metri dalla sua abitazione ubicata nella Traversa Masseria Gargallo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Siracusa che sosteneva la legittimità del proprio operato e chiedeva la reiezione del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa respingeva il ricorso.

Il contribuente presentava appello avverso la sentenza dei giudici di prima istanza insistendo sulle argomentazioni già addotte a propria difesa con il primo reclamo. Chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata XVI<sup>a</sup> di Siracusa, riunita il 18.10.2011, osserva: la sentenza dei giudici di prima istanza è meritevole di essere riformata.

Come legittimamente eccepito dal contribuente, l'art. 14 del Regolamento del Comune di Siracusa per l'applicazione della Tarsu, approvato nella seduta del 14.03.2003 con delibera n. 45, riguardante le riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio di raccolta, recita che la tassa è dovuta in misura pari al 25 % per distanze superiori ai 1000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. E poiché i cassonetti dei rifiuti si trovano ubicati ad oltre 1000 metri dalla abitazione del contribuente, circostanza per altro non smentita dal Comune, questi ha diritto ad una riduzione nella misura del 25% della tassa.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello di Di Domenico Vittorio e, in considerazione della peculiarità della controversia, compensa le spese di giudizio.

Il Relatore

*Girolamo Tecla*

Il Presidente

*Antonio Passaro*